Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Martedì, 11 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 7**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 47.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 2247.

Istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato « Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ».

Tale ente è sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 2.

Hanno titolo all'assistenza prevista dalla presente legge i minori degli anni 18 di ambo i sessi, salvo il diritto per coloro che abbiano conseguito le provvidenze di cui all'art. 7, a conservare tali benefici fino al compimento degli studi.

Art. 3.

L'Opera nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.

L'istituzione degli Avanguardisti curerà in ispecie l'addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare.

Art. 4.

Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni; appartengono agli Avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18.

Art. 5.

Le istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti sono poste alla diretta dipendenza dell'Opera nazionale.

Ad esse, con regolamento da approvarsi entro due mesi dalla pubblicazione della legge con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per la guerra, udito il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sarà dato un proprio ordinamento tecnico-disciplinare con appositi organi centrali e locali.

Nel regolamento sarà anche provveduto all'ordinamento dei cappellani presso le due istituzioni.

Art. 6.

Agli effetti della prestazione del servizio militare, sono estese ai giovani che abbiano appartenuto per l'intero quadriennio al Corpo degli Avanguardisti e che ne siano stati dimessi con dichiarazione d'idoneità, i vantaggi concessi dalle vigenti leggi ai giovani che frequentino i corsi d'istruzione premilitare a norma dei Regi decreti 4 agosto 1924, n. 1292, 15 ottobre 1925, n. 1806, e 10 gennaio 1926, n. 95.

Art. 7.

Ad integrare l'attività svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, l'Opera nazionale ha la facoltà:

a) di fondare istituzioni dirette all'assistenza della gioventù o di promuoverne la fondazione;

b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d'inadeguate rendite, purchè seguano le direttive dell'Opera;

c) di promuovere dalle competenti autorità le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l'obbligatorietà dei concorsi in tali conferimenti con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.

Art. 8.

Fermo restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private, anche a carattere associativo, di qualsiasi natura, aventi per fine di promuovere l'istruzione, l'educazione morale e fisica, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione morale e spirituale dei giovani, l'Opera nazionale potrà provocare dalle autorità competenti le provvidenze necessarie affinchè le dette istituzioni informino la loro azione alle finalità della presente legge.

Art. 9.

L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con le contribuzioni dei soci;

2° con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale;

3° con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 10.

L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente, da un vice presidente e da ventitre consiglieri, nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro.

Il presidente è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di console generale (in servizio attivo o fuori quadro) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, udito il comandante generale della Milizia stessa. Tanto il presidente che il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio centrale due rappresentanti del Ministero dell'interno di cui uno della Direzione generale di sanità ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi Ministri, nonchè un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal comandante generale della Milizia stessa, un rappresentante delle Federazioni ginnico-sportive designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano, Federazione delle federazioni sportive italiane, e un rappresentante dell'Opera nazionale del dopo-lavoro.

Gli altri componenti del Consiglio centrale saranno scelti fra persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventù, preferibilmente fra i soci benemeriti indicati nell'articolo 12.

I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente, nonchè di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo, Primo Ministro, tra i membri del Consiglio centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma.

Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nel caso d'urgenza la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio ed i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consessi.

Art. 11.

Sono soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore alle L. 10,000.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 500.

Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Le Associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

Art. 12.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri.

Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura, un insegnante di istituti medii, nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione, il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera stessa residenti in provincia.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera nazionale.

Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia.

Art. 13.

Il Comitato provinciale:

1° provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza ed educazione della gioventù nell'ambito della provincia;

2° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni.

Art. 14.

In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

I componenti del Comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune, dal Comitato provinciale. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, faranno parte dei Comitati un insegnante di detti istituti nominato dal provveditore agli studi della regione ed il comandante del reparto della detta Milizia.

I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, sentito il presidente, può revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato.

Analoga facoltà è data al presidente del Comitato centrale relativamente ai Comitati provinciali e comunali.

Art. 15.

Le funzioni dei componenti del Consiglio centrale, della Giunta esecutiva, dei Consigli direttivi dei Comitati provinciali e comunali sono gratuite.

Art. 16.

L'Opera nazionale non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura erariale.

Art. 17.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con quelle della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di assistenza e di educazione fisica e morale della gioventù.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 48.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2199.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 178. — COOP

Statuto della R. Scuola d'ingegneria di Napoli.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La R. Scuola di ingegneria di Napoli ha per fine:

1. di promuovere il progresso della scienza e della tecnica nel Paese;

2. di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria pel conseguimento delle lauree in architettura, in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in ingegneria navale e meccanica;

3. di provvedere al perfezionamento in determinati rami di cultura scientifica e tecnica, dando ai laureati in ingegneria la possibilità di conseguire speciali diplomi;

4. di concorrere coi propri laboratori alla esecuzione di prove e di ricerche speciali.

Art. 2.

La Scuola è divisa in quattro Sezioni, corrispondenti ai quattro tipi di laurea sopra indicati.

La Sezione industriale è suddivisa in quattro sottosezioni: Meccanica; Elettrotecnica; Chimica; Aeronautica.

Essa conferisce un unico diploma di laurea in ingegneria industriale, insieme al quale è rilasciato un certificato degli esami dei corsi speciali relativi alla sottosezione scelta dall'allievo.

Art. 3.

Al momento dell'iscrizione l'allievo designa la Sezione cui vuole iscriversi e, se iscritto alla Sezione industriale, designa al principio del terzo anno la sottosezione.

Art. 4.

I professori rimettono al Direttore, prima della fine di giugno di ciascun anno, i programmi particolareggiati delle materie che intendono trattare nell'anno seguente.

Questi programmi sono esaminati dal Consiglio della Scuola e coordinati fra loro a senso dell'art. 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il Consiglio fissa inoltre i limiti e la durata degli insegnamenti tecnici, grafici e pratici nelle singole Sezioni per i tre anni di studio.

Art. 5.

Entro il mese di giugno di ciascun anno accademico i liberi docenti che intendano svolgere un corso nell'anno successivo debbono presentare le domande e il relativo programma per l'esame da parte del Consiglio della Scuola e l'eventuale dichiarazione dei mezzi d'insegnamento, a senso degli articoli 59 e seguenti del Regolamento generale universitario.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso nella Regia Scuola d'ingegneria di Napoli.

Possono essere dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario, i corsi liberi che abbiano una estensione di materia e un numero settimanale di ore di lezioni pari a quelli dei corrispondenti corsi ufficiali.

Gli altri corsi a titolo privato possono essere classificati, secondo i casi, fra i parziali o fra i complementari.

CAPO II.

Studenti e disciplina.

Art. 6.

Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario aver eseguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. decreto legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso una Scuola di ingegneria quinquennale e aver superato i relativi esami.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio

propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce i contributi da corrispondersi dagli studenti per la frequenza ai gabinetti e laboratorii. Esso può inoltre stabilire che ciascun allievo depositi una somma per garantire l'integrità del materiale scolastico; detta somma si restituisce per intero alla fine degli studi se l'allievo non abbia deteriorato materiali nè cagionato altri danni da risarcire.

Art. 8.

All'atto dell'ammissione viene consegnato all'allievo un libretto d'iscrizione, firmato dal Direttore, valevole per tutto il corso di studi.

La segreteria vi registra anno per anno i corsi che l'allievo segue; l'economo vi attesta il pagamento delle tasse e sopratasse.

Gl'insegnanti, con le loro firme, vi certificano la frequenza ai corsi; i presidenti delle Commissioni esaminatrici vi segnano con la loro firma l'esito degli esami.

La segreteria ha per ogni allievo una cartella, sulla quale è trascritta la carriera scolastica di ciascun allievo.

Art. 9.

L'allievo, che domanda di passare da una Sezione ad un'altra della Scuola d'ingegneria, deve sottoporsi alle condizioni che saranno stabilite caso per caso dal Consiglio della Scuola. Dopo il 15 novembre non sono ammessi passaggi di Sezione.

Art. 10.

Chi domanda di conseguire la laurea rilasciata da una Sezione della Scuola, essendo già fornito della laurea di altra Sezione, ovvero di una laurea universitaria, può compiere i corsi in un numero di anni minore del prescritto, su deliberazione del Consiglio della Scuola, il quale stabilisce pure gli esami di profitto che il richiedente deve superare prima di essere ammesso all'esame di laurea.

Art. 11.

Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi d'insegnamento ai quali sono iscritti, e debbono eseguire i lavori grafici nelle sale di disegno e le esperienze nei laboratori, sotto la direzione dell'insegnante e la vigilanza degli assistenti.

Gl'insegnanti, per accertarsi della frequenza degli allievi, possono fare appelli e prender nota delle assenze in speciali registri.

Art. 12.

L'allievo che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi ha l'obbligo di domandarne il permesso al Direttore, il quale, se trova giustificati i motivi, concede il permesso e ne avvisa gl'insegnanti.

L'allievo che, senza legittimo impedimento, si assenti più volte da un corso è ammonito dal Direttore in seguito a rapporto del professore; persistendo nell'assenza può venire escluso dall'esame di quel corso con deliberazione del Consiglio della Scuola.

Art. 13.

La giurisdizione disciplinare spetta, nei limiti delle rispettive competenze, al Direttore ed al Consiglio della Scuola.

Art. 14.

Le pene disciplinari sono:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. La sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. La esclusione temporanea dalla Scuola.

L'ammonizione è fatta dal Direttore. Per le altre pene occorre speciale deliberazione del Consiglio della Scuola, sentito lo studente nelle sue dichiarazioni orali o esaminate le sue difese scritte.

A questo fine il Direttore comunica allo studente, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, il rapporto contenente l'accusa.

Art. 15.

Tutte le punizioni sono rese esecutive dal Direttore.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene prèsa nota nella carriera scolastica dello studente, e vien data comunicazione ai genitori o al tutore.

Dell'applicazione della pena di quarto grado viene data inoltre comunicazione a tutte le Università ed Istituti superiori del Regno.

Delle pene applicate in altra Università od Istituto superiore si tiene conto anche nella Regia Scuola d'ingegneria di Napoli se lo studente vi si trasferisca o chieda comunque di esservi iscritto.

Art. 16.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 17.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

CAPO III.

Materie d'insegnamento e ordine degli studi.

Art. 18.

Gl'insegnamenti del biennio propedeutico vengono impartiti nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Napoli. Essi comprendono le materie seguenti:

Analisi algebrica;
Geometria analitica e proiettiva;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale;
Mineralogia (corso ridotto);
Disegno di ornato e di architettura elementare (biennale);
Analisi infinitesimale;
Geometria descrittiva con disegno;
Meccanica razionale.

Art. 19.

Nei tre anni di applicazione vengono insegnate le seguenti materie:

1. Geologia applicata alle costruzioni;

2. Applicazioni di geometria descrittiva e disegno (compresa la voltimetria);
3. Statica grafica e disegno;
4. Chimica applicata ai materiali da costruzione ed esercizi;
5. Chimica analitica, con laboratorio;
6. Chimica tecnologica organica con laboratorio;
7. Chimica tecnologica inorganica e complementi di chimica tecnologica;
8. Metallurgia;
9. Fisica tecnica con esercizi;
10. Meccanica applicata alle costruzioni con esercizi;
11. Meccanica applicata alle macchine e disegno;
12. Idraulica teoretica e pratica con esercizi;
13. Macchine termiche e disegno;
14. Costruzione di macchine e progetti relativi;
15. Tecnologie meccaniche;
16. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
17. Costruzioni idrauliche e marittime con progetti;
18. Costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti;
19. Ferrovie e lavori stradali con progetti;
20. Geodesia e topografia con esercizi;
21. Elettrotecnica generale (biennale);
22. Misure elettriche e laboratorio;
23. Costruzioni elettromeccaniche;
24. Impianti industriali e progetti;
25. Impianti elettrici e progetti;
26. Elettrochimica con progetti di impianti d'industrie chimiche;
27. Arte mineraria;
28. Estimo civile e rurale ed agraria;
29. Materie giuridiche (compresa la legislazione industriale e marittima);
30. Igiene applicata all'ingegneria;
31. Costruzioni aeronautiche;
32. Architettura tecnica e composizione architettonica;
33. Stili architettonici, rilievo e restauro dei monumenti;
34. Decorazione ed arredamento degli edifici;
35. Plastica decorativa;
36. Storia dell'arte;
37. Disegno di figura;
38. Costruzioni navali mercantili (biennale);
39. Architettura navale e progetti di navi;
40. Costruzioni navali militari ed armi subacquee;
41. Radiotelegrafia e magnetismo navale;
42. Aerodinamica teorica ed applicata (con laboratorio);
43. Motori a combustione interna e motori aeronautici.

Art. 20.

I sopraindicati corsi sono svolti in forma di lezioni e di esercitazioni. Le esercitazioni formano parte integrante dei corsi. Alcuni fra questi vengono completati con lo studio di speciali progetti, secondo norme dettate dal Consiglio della Scuola.

Art. 21.

Per essere ammessi agli esami di laurea gli allievi debbono aver seguito per ciascuna sezione i corsi sottoindicati, ad eccezione di quelli dichiarati facoltativi, e superato i relativi esami:

a) *per la laurea in architettura*:

1. Applicazioni di geometria descrittiva (compresa la voltimetria);
2. Geologia applicata alle costruzioni;
3. Topografia (elementi);
4. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
5. Statica grafica;
6. Fisica tecnica;
7. Meccanica applicata alle costruzioni;
8. Idraulica (elementi);
9. Costruzioni in ferro, legno e cemento armato;
10. Materie giuridiche;
11. Igiene applicata;
12. Architettura tecnica e composizione architettonica;
13. Disegno di figura;
14. Plastica decorativa;
15. Stili architettonici, rilievo e restauro dei monumenti;
16. Decorazione ed arredamento degli edifici;
17. Storia dell'arte.

b) *per la laurea in ingegneria civile*:

1. Geologia applicata alle costruzioni;
2. Applicazioni di geometria descrittiva (compresa la voltimetria);
3. Fisica tecnica;
4. Geodesia e topografia;
5. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
6. Meccanica applicata alle macchine;
7. Statica grafica;
8. Meccanica applicata alle costruzioni;
9. Elettrotecnica generale (1ª parte);
10. Macchine termiche;
11. Idraulica teoretica e pratica;
12. Costruzioni idrauliche e marittime;
13. Costruzioni in ferro, in legno e in cemento armato e ponti in muratura;
14. Ferrovie e lavori stradali;
15. Estimo civile e rurale ed agraria;
16. Materie giuridiche;
17. Architettura tecnica e composizione architettonica;
18. Igiene applicata;
19. Idraulica industriale e macchine idrauliche (fac.);
20. Impianti elettrici (fac.);
21. Costruzioni aeronautiche (fac.).

c) *per la laurea in ingegneria industriale*:

1. Statica grafica;
2. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
3. Chimica tecnologica inorganica;
4. Chimica tecnologica organica;
5. Fisica tecnica;
6. Meccanica applicata alle macchine e disegno;
7. Meccanica applicata alle costruzioni;
8. Idraulica;
9. Macchine termiche;
10. Tecnologie meccaniche;
11. Costruzioni di macchine;
12. Elettrotecnica generale (parte I);
13. Materie giuridiche e legislazione industriale;
14. Igiene applicata;
15. Costruzioni in ferro, legno e cemento armato (parte I).

Sono obbligatorie inoltre l'iscrizione e la frequenza ai seguenti corsi secondo la sottosezione prescelta:

Sottosezione meccanica:

1. Progetti di macchine;
2. Impianti industriali;
3. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
4. Metallurgia;
5. Una delle seguenti materie a scelta:

Ferrovie;
Arte mineraria;
Costruzioni aeronautiche.

Sottosezione elettrotecnica:

1. Elettrotecnica generale (2ª parte);
2. Misure elettriche;
3. Costruzioni elettromeccaniche;
4. Elettrochimica;
5. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
6. Una delle seguenti materie a scelta:
   Radiotelegrafia;
   Impianti elettrici.

Sottosezione chimica:

1. Complementi di chimica tecnologica;
2. Arte mineraria;
3. Elettrochimica e impianti d'industrie chimiche;
4. Misure elettriche (programma ridotto);
5. Chimica analitica;
6. Metallurgia.

Sottosezione aeronautica:

1. Aerodinamica teorica ed applicata;
2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II);
3. Motori a combustione interna e motori aeronautici;
4. Radiotelegrafia.

d) *per la laurea in ingegneria navale e meccanica*:

1. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
2. Statica grafica;
3. Fisica tecnica;
4. Idraulica;
5. Meccanica applicata alle costruzioni;
6. Meccanica applicata alle macchine;
7. Macchine termiche;
8. Elettrotecnica generale (1ª parte);
9. Tecnologie meccaniche;
10. Architettura navale;
11. Costruzioni navali mercantili;
12. Costruzioni di macchine;
13. Progetti di macchine marine;
14. Costruzioni navali militari ed armi subacquee;
15. Progetti di navi mercantili e militari;
16. Materie giuridiche e legislazione marittima;
17. Radiotelegrafia e magnetismo navale (fac.);
18. Impianti elettrici (fac.).

Art. 22.

Per gli insegnamenti di materie che appartengono anche alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Napoli e per alcuni insegnamenti speciali della Sezione di architettura, che appartengono al Regio Istituto di belle arti di Napoli, la Scuola può avvalersi degli insegnamenti della Facoltà di scienze della Regia Università e di quelli del Regio Istituto di belle arti.

Art. 23.

Gli allievi sono obbligati a seguire in ogni anno di corso gli insegnamenti delle materie qui sotto indicate:

1° ANNO

Sezione architettura:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Applicazione di geometria descrittiva;
3. Fisica tecnica (elementi);
4. Chimica applicata;
5. Architettura tecnica e composizione architettonica (parte 1ª);
6. Rilievo monumenti e stili architettonici.

Sezione civile:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Fisica tecnica;
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Statica grafica;
5. Chimica applicata;
6. Architettura tecnica e composizione architettonica (parte 1ª);
7. Meccanica applicata alle macchine.

Sezione industriale:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Statica grafica;
3. Fisica tecnica;
4. Chimica applicata;
5. Meccanica applicata alle macchine e disegno;
6. Chimica tecnologica organica;
7. Elementi architettura tecnica (fac.).

Sezione navale e meccanica:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Statica grafica;
3. Fisica tecnica;
4. Chimica applicata;
5. Costruzioni navali mercantili (parte 1ª);
6. Meccanica applicata alle macchine con disegno.

2° ANNO

Sezione architettura:

1. Costruzioni in legno, ferro e cemento (parte 1ª);
2. Idraulica;
3. Decorazione ed arredamento edifici;
4. Plastica decorativa;
5. Disegno di figura;
6. Geologia applicata;
7. Topografia (elementare);
8. Architettura tecnica e composizione (parte 2ª).

Sezione civile:

1. Geodesia e topografia;
2. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (parte 1ª);
3. Idraulica teoretica e pratica;
4. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
5. Macchine termiche;
6. Geologia applicata;
7. Architettura tecnica e composizione architettonica (parte 2ª).

Sezione industriale:

1. Costruzione di macchine e disegno;
2. Costruzioni in legno, ferro e cemento (parte 1ª);
3. Idraulica;
4. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
5. Chimica tecnologica inorganica;
6. Tecnologie meccaniche;
7. Macchine termiche.

Sezione navale e meccanica:

1. Costruzione di macchine (macchine mar.);
2. Idraulica;

3. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
4. Macchine termiche;
5. Costruzioni navali mercantili (parte 2ª);
6. Architettura navale;
7. Tecnologie meccaniche.

3° ANNO

Sezione architettura:

1. Architettura tecnica e composizione architettonica (parte 3ª);
2. Storia dell'arte;
3. Materie giuridiche;
4. Igiene applicata;
5. Plastica decorativa.

Sezione civile:

1. Costruzioni in ferro, legno, cemento armato e ponti in muratura (parte 2ª);
2. Costruzioni idrauliche e marittime;
3. Ferrovie e lavori stradali;
4. Materie giuridiche;
5. Architettura tecnica e composizione (parte 3ª);
6. Igiene applicata;
7. Idraulica industriale e macchine idrauliche (fac.);
8. Impianti elettrici (fac.);
9. Costruzioni aeronautiche (fac.);
10. Estimo civile e rurale e agraria.

Sezione industriale.

1. Materie giuridiche;
2. Impianti industriali e progetti relativi;
3. Igiene applicata;
4. Costruzioni aeronautiche (fac.);
5. Oltre le materie di cui sopra gli studenti del 3° anno della Sezione industriale debbono seguire, secondo la sottosezione prescelta, i corsi speciali sottoindicati e sostenere, per gli obbligatori, i relativi esami:

Sottosezione meccanica.

1. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
2. Progetti di macchine;
3. Impianti elettrici;
4. Metallurgia;
5. Una delle tre materie seguenti:
   Ferrovie;
   Arte mineraria;
   Costruzioni aeronautiche.

Sottosezione elettrotecnica.

1. Idraulica industriale e macchine idrauliche;
2. Elettromeccanica generale (parte 2ª);
3. Misure elettriche;
4. Impianti elettrici o radiotelegrafia (a scelta);
5. Costruzioni elettromeccaniche;
6. Elettrochimica.

Sottosezione chimica.

1. Arte mineraria;
2. Complementi di chimica tecnologica;
3. Elettrochimica e impianti;
4. Misure elettriche (programma ridotto);
5. Metallurgia;
6. Chimica analitica.

Sottosezione aeronautica.

1. Aerodinamica teorica ed applicata;
2. Costruzioni aeronautiche (parte 1ª e 2ª);
3. Motori a combustione interna e motori aeronautici
4. Radiotelegrafia.

Gli allievi della Sottosezione elettrotecnica, nel corso di impianti industriali, svolgeranno a preferenza progetti di impianti di industrie elettriche e quelli della sottosezione chimica svolgeranno principalmente progetti di impianti di industrie chimiche.

Sezione navale e meccanica.

1. Architettura navale e progetti di navi;
2. Progetti di macchine marine;
3. Costruzioni navali militari ed armi subacquee;
4. Materie giuridiche (leg. nav.);
5. Radiotelegrafia e magnetismo navale (fac.);
6. Impianti elettrici (fac.).

Art. 24.

La distribuzione delle materie per il triennio di applicazione potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione, da prendersi non oltre il 31 marzo con effetto per l'anno accademico successivo.

CAPO IV.

Disposizioni relative agli esami.

Art. 25.

Gli esami si fanno separatamente, per le singole materie obbligatorie indicate nel Capo precedente.

Tuttavia il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu inscritto nella Scuola.

Delle Commissioni di esame fanno parte i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse. In nessun caso i Commissari saranno meno di tre.

Art. 26.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo, di regola, dopo la chiusura annuale dei corsi e precisamente nel periodo che va dal 16 giugno al 31 luglio.

Lo studente, il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 27.

L'esame di laurea consta di un interrogatorio sui lavori eseguiti nel triennio e su argomenti affini e sopra un progetto particolareggiato compilato durante l'ultimo semestre sotto la sorveglianza dei professori e degli assistenti.

Art. 28.

Il Direttore nomina ogni anno una o più Commissioni di laurea, ciascuna costituita dal Direttore stesso, quale presidente, da sette professori di ruolo e da un libero docente.

Ciascuna Commissione dura in carica dal 16 ottobre fino al 15 ottobre dell'anno successivo, ed è convocata dal Direttore quando lo creda opportuno, tenendo conto delle domande di esame di laurea pervenute alla direzione della Scuola.

CAPO V.

Scuola di perfezionamento in chimica industriale.

Art. 29.

Presso la R. Scuola d'ingegneria è istituita una Scuola di perfezionamento in chimica industriale, della durata di un anno. Il Direttore di essa è nominato dal Consiglio della Scuola. Possono iscriversi a questa Scuola i laureati in chimica.

Art. 30.

Le materie d'insegnamento alle quali i detti laureati debbono iscriversi sono le seguenti:
1. Chimica applicata;
2. Chimica tecnologica inorganica;
3. Chimica tecnologica organica;
4. Elettrochimica e impianti d'industrie chimiche;
5. Misure elettriche.

Art. 31.

Dopo superati gli esami dei detti corsi, viene rilasciato agli iscritti un diploma di perfezionamento in chimica industriale.

Art. 32.

Gli allievi della Scuola sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

CAPO VI.

Scuola di perfezionamento in elettrotecnica.

Art. 33.

Presso la Regia Scuola d'Ingegneria è istituita una Scuola di perfezionamento in elettrotecnica, della durata di un anno. Il Direttore di essa è nominato dal Consiglio della Scuola. Possono iscriversi a questa Scuola i laureati in ingegneria, in matematica ed in fisica.

Art. 34.

Le materie d'insegnamento alle quali i detti laureati debbono iscriversi sono le seguenti:
1. Elettrotecnica generale (parte 2ª);
2. Misure elettriche;
3. Costruzioni elettromeccaniche;
4. Impianti elettrici;
5. Elettrochimica;
6. Radiotelegrafia.

Art. 35.

Dopo superati gli esami sulle dette materie viene rilasciato un diploma di perfezionamento in elettrotecnica.

Art. 36.

Gli allievi della Scuola sono obbligati a pagare le tasse e sopratasse nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 49.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2241.

Provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti dalla alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato di Bari e per la esecuzione di opere a difesa dell'abitato stesso dalla minaccia di nuove inondazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10,000,000 ripartita come segue:

a) L. 3,000,000 per la ricostruzione e sistemazione del canale deviatore del Picone a difesa dell'abitato di Bari, nonchè per la esecuzione di lavori di demolizione, puntellamenti e sgombri e per altre opere urgenti di soccorso in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nello stesso abitato di Bari;

b) L. 2,000,000 per l'inizio dei lavori idraulico-forestali e per tutte le provvidenze necessarie per la sistemazione della zona delle Murge, da effettuare a cura del Ministero dei lavori pubblici, in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

c) L. 3,000,000 per la costruzione in Bari, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di case economiche e popolari, per dar ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza dell'alluvione;

d) L. 1,000,000 a titolo di contributo straordinario a favore del comune di Bari nella spesa occorrente per i lavori di ripristino o di sistemazione delle fognature, strade interne ed altre opere comunali distrutte o danneggiate dall'alluvione predetta;

e) L. 1,000,000 per la concessione di sussidi a privati di condizione povera per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dall'alluvione.

La suindicata spesa di L. 10,000,000 sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le spese di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*), saranno stanziate nell'esercizio corrente; quella di cui alla lettera *b*) sarà stanziata per L. 1,000,000 nell'esercizio corrente e per lire

1,000,000 nell'esercizio 1927-28; quella di cui alla lettera *c*) sarà stanziata per L. 1,000,000 nell'esercizio corrente e per 2,000,000 nell'esercizio 1927-28.

Alle spese indicate alle lettere *a*), *d*) ed *c*) e a quella di cui alla lettera *c*) per la parte da stanziare nell'esercizio corrente, si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932; la spesa indicata alla lettera *b*) e quella prevista alla lettera *c*) per la parte da stanziare nell'esercizio 1927-28, s'intendono autorizzate all'infuori dei limiti di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, e saranno prelevate dal fondo di cui al R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 990.

Tutti i pagamenti relativi alle spese autorizzate col presente articolo saranno considerati al di fuori di ogni limite di consolidamento prestabilito.

Art. 2.

Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dall'alluvione del 6 novembre 1926 in comune di Bari potrà essere concesso ai proprietari di condizione povera un sussidio non superiore alla metà della relativa spesa. In ogni caso il sussidio non dovrà superare un terzo del valore del fabbricato danneggiato o distrutto.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei sussidi cui all'articolo precedente devono essere presentate dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti, entro il 30 aprile 1927, al Prefetto della Provincia, e devono contenere tutte le necessarie indicazioni sulla identità, condizione economica, stato di famiglia e domicilio del richiedente.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato.

E' in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione con le norme stabilite dall'art. 102 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª) o a tenore del Codice civile;

b) perizia descrittiva dello stabile danneggiato o distrutto, dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo di esso;

c) perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione straordinaria o per la ricostruzione dello stabile, esclusa ogni opera di abbellimento o di ampliamento.

Qualora il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, esclusa quella riferibile ad ampliamento ed abbellimento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio riparato o ricostruito nei riguardi della stabilità.

Art. 4.

Per i danni il cui ammontare non superi le L. 10,000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo degli stabili, o una dichiarazione giurata, resa alla Pretura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal capo dell'Amministrazione comunale.

I richiedenti medesimi devono inoltre presentare il certificato catastale in carta libera.

Ogni concessione di sussidio dovrà essere partecipata al competente ufficio finanziario per l'annotazione del sussidio stesso in margine alla relativa partita catastale.

Art. 5.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più proprietari, la domanda di sussidio può essere presentata da uno solo di essi anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione di povertà sarà fatto nei confronti di tutti i comproprietari, in relazione alla media dei singoli redditi.

Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diversi proprietari, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condomino di condizione povera in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua proprietà.

Nel caso indicato al primo comma, il richiedente dovrà dimostrare di aver fatto notificare ai condomini, a mezzo di ufficiale giudiziario, la sua intenzione di invocare i benefici di cui al presente decreto.

Art. 6.

L'accertamento della condizione di povertà dei richiedenti il sussidio a termini dell'art. 2 del presente decreto sarà fatto dal Prefetto della Provincia, in base a certificati dell'agenzia delle imposte ed assumendo le debite informazioni presso il Comune e l'arma dei Reali carabinieri.

Compiuta l'istruttoria, il Prefetto trasmette gli atti al provveditore alle opere pubbliche per le Provincie pugliesi, il quale provvede alla revisione delle perizie presentate dai danneggiati e formula le proposte di concessione dei sussidi.

Su tali proposte decide discrezionalmente il Ministro per i lavori pubblici.

Quando l'ammontare dei danni non superi L. 10,000, il sussidio potrà essere direttamente concesso dal provveditore alle opere pubbliche.

Art. 7.

Alla corresponsione al comune di Bari del contributo di cui all'art. 1, lettera *d*), ed al pagamento ai privati dei sussidi di cui allo stesso articolo, lettera *c*), si provvederà a lavori ultimati o anche a rate proporzionali in base a certificati rilasciati dal Genio civile, attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 8.

Le opere di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono dichiarate di pubblica utilità.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere stesse, nonchè gli atti per la concessione dei sussidi di cui alla lettera *c*) del citato art. 1, sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Art. 9.

La somma di L. 5,000,000, assegnata al Comune e all'Istituto delle case popolari di Bari sui fondi del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, anzichè essere data come concorso, sarà somministrata per l'immediata costruzione di un primo lotto di case popolari a detto Istituto in base a nulla osta del provveditore alle opere pubbliche per le Provincie pugliesi, a misura del bisogno, in dipendenza della esecuzione dei lavori.

Art. 10.

Il pagamento dei prestiti accordati dalla Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, con scadenza a tutto il 1927, agli agricoltori danneggiati dall'alluvione del 6 novembre 1926 in territorio del comune e della provincia di Bari è rin-

viato, e sarà effettuato in tre rate annuali uguali, da riscuotersi negli anni 1928, 1929 e 1930 con le forme e privilegi di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692.

L'interesse sul debito ammesso a rateazione a norma del precedente comma è ridotto alla metà di quello originariamente fissato.

Art. 11.

Il Ministero dell'economia nazionale accorderà un'anticipazione di L. 1,000,000 alla Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, allo scopo di effettuare prestiti al tasso non superiore del 5 per cento per il ripristino di culture dei terreni danneggiati dall'alluvione del 6 novembre 1926 in territorio del comune e della provincia di Bari. La detta somma sarà prelevata dal fondo di cui al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, e sarà rimborsata con le norme indicate nell'art. 1 ultimo comma dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 12.

Il Ministero dell'economia nazionale anticiperà inoltre alla Cassa di credito agrario di Bari-Taranto la somma di lire 2,000,000, da impiegarsi in mutui a tasso non superiore al 5 per cento per la ricostituzione agraria e fondiaria agraria dei terreni danneggiati dalla alluvione del 6 novembre 1926 in territorio del comune e della provincia di Bari, non contrastanti con le esigenze del regime idraulico-forestale.

La erogazione della detta somma sarà effettuata per metà entro il 31 dicembre 1926 e per metà entro il 31 agosto 1927.

La spesa relativa farà carico all'apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale mediante storno da altri capitoli dello stesso stato di previsione, da effettuarsi mediante decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Anche la somma di L. 2,000,000 dovrà essere rimborsata a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317.

Art. 13.

Il disposto dell'art. 91 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, è reso applicabile ai mutui accordati dalla Cassa di credito agrario di Bari-Taranto.

Art. 14.

Ai proprietari dei terreni in territorio del comune e della provincia di Bari, che abbiano perduta la loro produttività, e dei fabbricati ed edifici industriali resi inservibili in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 è concesso l'abbuono delle imposte erariali terreni e fabbricati a cominciare dalla sesta rata 1926.

Alla reiscrizione nei ruoli per le imposte relative a detti immobili si farà luogo dopo nuovi accertamenti nei modi di legge.

Art. 15.

E' concesso a favore dei danneggiati dall'alluvione del 6 novembre 1926 in territorio del comune e della provincia di Bari la ratizzazione in 18 quote bimestrali dei debiti per le imposte dirette di cui al precedente articolo, derivanti da accertamenti in corso al 6 novembre 1926.

Art. 16.

Le merci esistenti nei magazzini generali, nel deposito franco e nei magazzini doganali di Bari al 6 novembre 1926 avariate e rese inservibili dall'alluvione saranno considerate, agli effetti dei diritti di confine, come distrutte e perciò esenti dai diritti stessi.

Art. 17.

I possessori dei terreni danneggiati dall'alluvione del 6 novembre 1926 in territorio del comune e della provincia di Bari hanno facoltà di chiedere, per i terreni medesimi, entro il 31 marzo 1927, le variazioni degli estimi catastali, gli sgravi e le moderazioni dell'imposta, a tenore delle disposizioni di legge vigenti.

In pendenza degli accertamenti dei danni denunciati dai singoli possessori, l'intendente di finanza disporrà a favore dei reclamanti, e di mano in mano che verranno presentate le domande, la sospensione della riscossione della imposta e delle sovrimposte inscritte nei ruoli del 1927, concedendo per ogni rata in scadenza successiva alla domanda la occorrente tolleranza agli esattori e al ricevitore provinciale.

Gli accertamenti di cui al precedente comma saranno eseguiti gratuitamente.

Uguale provvedimento è esteso ai possessori dei terreni dei comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco, in provincia di Lecce, danneggiati dalla recente alluvione del mese di ottobre 1926.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, saranno introdotte nei rispettivi bilanci le opportune variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 19.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 27. — COOP

Numero di pubblicazione 50.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1927, n. 1 (*Raccolta* 1927).
Riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1890;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento delle circoscrizioni provinciali per meglio adeguarle alle esigenze dei servizi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti Provincie con la circoscrizione territoriale per ciascuna di esse sottoindicata:
1° Provincia di Aosta con capoluogo Aosta, comprendente: i Comuni del circondario di Aosta ed i Comuni già costituenti il soppresso circondario di Ivrea;
2° Provincia di Bolzano con capoluogo Bolzano, comprendente: i Comuni dei circondari di Bolzano, Bressanone e Merano;
3° Provincia di Brindisi con capoluogo Brindisi, comprendente: i Comuni del circondario di Brindisi ed i comuni di Cellino San Marco, Cisternino, Fasano, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
4° Provincia di Castrogiovanni con capoluogo Castrogiovanni, comprendente: i Comuni dei circondari di Piazza Armerina e Nicosia;
5° Provincia di Frosinone con capoluogo Frosinone, comprendente: i Comuni del circondario di Sora ed i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonia, Esperia, Pastena, Pico, San Giorgio al Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea, Sant'Apollinare e Vallefredda;
6° Provincia di Gorizia con capoluogo Gorizia, comprendente: i Comuni del circondario di Gorizia (eccettuato il comune di Chiopris-Viscone) e del circondario di Tolmino;
7° Provincia di Matera con capoluogo Matera, comprendente: i Comuni del circondario di Matera ed i comuni di Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano, Genzano, Banzi e Palazzo San Gervasio;
8° Provincia di Nuoro con capoluogo Nuoro, comprendente: i Comuni dei circondari di Nuoro e di Lanusei, ed i comuni di Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Macomer, Magomados, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagoma, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, Cuglieri, Sennariolo e Scano di Montiferro;
9° Provincia di Pescara con capoluogo Pescara, comprendente: i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Musellaro, Roccacaramanico, Roccamorice, Salle, Santa Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani, Bussi sul Tirino, Popoli, Alanno, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Castellammare Adriatico, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Montesilvano Marina, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, Spoltore, Torre de' Passeri, Vicoli e Villa Celiera;
10° Provincia di Pistoia con capoluogo Pistoia, comprendente: i Comuni del circondario di Pistoia ed il comune di Tizzana;
11° Provincia di Ragusa con capoluogo Ragusa, comprendente: i Comuni dei circondari di Ragusa e di Modica;
12° Provincia di Rieti con capoluogo Rieti, comprendente: i Comuni del circondario di Rieti ed i comuni già costituenti il soppresso circondario di Cittaducale;
13° Provincia di Savona con capoluogo Savona, comprendente: i Comuni del circondario di Savona;
14° Provincia di Terni con capoluogo Terni, comprendente: i Comuni del circondario di Terni ed i Comuni del circondario di Orvieto (eccettuati quelli di Città della Pieve, Paciano e Piegoro) nonchè il comune di Baschi;
15° Provincia di Varese con capoluogo Varese, comprendente: i Comuni già costituenti il soppresso circondario di Varese ed i comuni di Albizzate, Arsago, Besnate, Borsano, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Milanese, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Cislago, Fagnano Olona, Fermo, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mezzana Superiore, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Solbiate Olona, Somma Lombarda, Sumirago, Uboldo, Vergiate e Vizzola Ticino;
16° Provincia di Vercelli con capoluogo Vercelli, comprendente: i Comuni già costituenti i soppressi circondari di Vercelli, di Biella e di Varallo Val Sesia, nonchè i comuni di Borgo Vercelli e Villata;
17° Provincia di Viterbo con capoluogo Viterbo, comprendente: i Comuni del circondario di Viterbo.

Art. 2.

Sono aggregati:
a) alla provincia di Benevento i comuni di: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castelcampagnano, Castello di Alife, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife e Valle Agricola;
b) alla provincia di Campobasso i comuni di: Capriati a Volturno, Cierlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, Pratella e Ccrcemaggiore;
c) alla provincia di Napoli i comuni di: Carinola, Conca della Campania, Francolise, Marzano Appio, Mondragone, Ponza, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli, nonchè i Comuni del circondario di Caserta e quelli già costituenti il soppresso circondario di Nola;
d) alla provincia di Perugia il comune di Visso;
e) alla provincia di Roma i comuni di: Campodimele, Castelforte, Castellonorato, Elena, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maranola, Minturno, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturnia.

Art. 3.

Tutte le attuali Sottoprefetture sono soppresse.

Art. 4.

Il comune di Castellammare Adriatico è unito a quello di Pescara.
I comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina sono uniti al comune di Terni.
I comuni di Lucinico, Piedimonte del Calvario, Salcano, San Pietro di Gorizia e Sant'Andrea di Gorizia sono uniti al comune di Gorizia.
Il comune di Ragusa Ibla è unito a quello di Ragusa.
I comuni di Finalborgo, Finalmarina e Finalpia sono uniti in unico Comune, denominato Finale Ligure.

Le condizioni dell'unione dei Comuni sopraindicati saranno determinate dai Prefetti delle rispettive Provincie, sentito il parere delle Giunte provinciali amministrative.

Art. 5.

Il personale delle Provincie di cui all'art. 1 sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle Provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire le nuove circoscrizioni. In caso di contestazione, decide il Ministro per l'interno con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

La spesa complessiva per il personale delle Provincie di nuova istituzione e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà, di regola, essere superiore a quella che, alla data del 18 settembre 1926, sostenevano le Provincie col territorio delle quali sono state formate le nuove circoscrizioni.

Art. 6.

Al personale delle Provincie che sia dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto può essere fatto il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Al detto personale non è applicabile — per la durata di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto — il limite di età per l'ammissione ai concorsi presso le Amministrazioni provinciali, ed è attribuito — nei concorsi stessi e per la medesima durata anzidetta — titolo di preferenza, a parità di merito.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio per soppressione o riduzione di organici in applicazione del presente decreto è ammesso soltanto ricorso al Ministro per l'interno che decide con decreto contro il quale non è consentito gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 7.

Con decreti Reali, da promuoversi dai Ministri competenti, potrà essere fatto obbligo a due o più provincie di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

Ai consorzi di cui nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e lo statuto è stabilito dal Ministro competente.

Art. 8.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture continueranno ad essere trattati — sino alla loro definizione, che dovrà compiersi entro il termine massimo di quattro mesi dalla data anzidetta — dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Questa norma si applica anche nei riguardi della Prefettura di Caserta, intendendosi per questa demandate al viceprefetto le attribuzioni spettanti nei casi anzidetti al Prefetto.

Art. 9.

I Consigli provinciali in carica nelle Provincie, il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, sono sciolti.

Finchè non sia provveduto alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria delle Provincie, indicate nell'art. 1 e di quelle il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato in dipendenza della formazione delle nuove circoscrizioni, è data facoltà al Ministro per l'interno di provvedere alla gestione straordinaria di esse, anche in deroga all'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e a qualsiasi altra disposizione speciale.

Art. 10.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Contro i decreti Reali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla nomina di una Commissione straordinaria, presieduta da un vice-prefetto e composta di un rappresentante per ciascuna delle cinque Provincie fra cui viene ripartito, a norma degli articoli precedenti, il territorio della soppressa provincia di Caserta, con incarico di attendere alla regolare continuazione di funzionamento dei servizi ed uffici della cessata Amministrazione provinciale di Caserta, nonchè di adottare tutti i provvedimenti atti ad agevolare, in rapporto alla cessazione della provincia di Caserta, la ripartizione del patrimonio, delle attività e delle passività fra le provincie interessate, predisponendone i relativi progetti.

La Commissione straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto a stabilire la data in cui dovranno cessare le funzioni della Commissione straordinaria.

Fatta eccezione per le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già approvati, le quali sono senz'altro esecutive e sottratte a qualsiasi ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, e fatta altresì eccezione per i provvedimenti riferentisi alla preparazione dei progetti di ripartizione del patrimonio e delle attività e passività, i quali sono soggetti successivamente all'approvazione delle rispettive Amministrazioni provinciali interessate e dei Ministri competenti, ai fini dell'emanazione dei Regi decreti di cui nel primo comma dell'articolo precedente, tutte le altre deliberazioni della Commissione straordinaria sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Del pari, al Ministro per l'interno è devoluta, in luogo della cessata Giunta provinciale amministrativa di Caserta, la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti della soppressa Amministrazione provinciale di Caserta. Il Ministro per l'interno decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con le nuove circoscrizioni provinciali.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversio-

ne in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 32. — COOP

Numero di pubblicazione 51.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2215.

Modificazioni allo statuto della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica provinciale alessandrina », in Alessandria.

N. 2215. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica provinciale alessandrina », con sede in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1927 - *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1926.

Scioglimento della Commissione amministratrice dell'Azienda municipale del gas di Palermo e nomina del Commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuto che un'inchiesta eseguita sull'Azienda municipale del gas di Palermo, ne ha rilevato il grave disordine tecnico ed amministrativo: deperiti ed invecchiati gli impianti, la cui produzione riesce perciò insufficiente ai bisogni del consumo; disorganizzati gli uffici; eccessive le spese generali di gestione; irregolarmente compilati e non aggiornati gli inventari delle attività e delle passività; non esattamente accertata la consistenza patrimoniale della Azienda; i bilanci presentati in ritardo all'approvazione sì da porre l'autorità tutoria nell'impossibilità di provvedere al riguardo, anche per non aver curato l'Amministrazione dell'Azienda di fornire tempestivamente i chiarimenti ad essa richiesti; i rendiconti compilati in guisa da non rispecchiare esattamente il risultato della gestione e non presentati al Comune quelli dal 1920 in poi; nel complesso tutta la gestione dell'Azienda, priva fin dal 1913 del titolare tecnico, condotta con sistemi deficienti ed irregolari che ne hanno gravemente compromesso il funzionamento. A ciò aggiungasi che gli amministratori hanno talvolta tratto indebiti vantaggi dall'esercizio delle loro cariche ed attuati in favore del personale, esuberante ed irregolarmente assunto, provvedimenti economici non conformi a legge e che non erano stati approvati dalle competenti autorità;

Ritenuto che gran parte dei cennati inconvenienti erano già stati rilevati da due precedenti inchieste e che, tuttavia, nessun provvedimento risulta sia stato adottato dall'Amministrazione ordinaria per porvi riparo;

Ritenuto che in tale situazione appaiono indispensabili eccezionali provvedimenti, la cui urgenza è resa manifesta dalle disastrose condizioni nelle quali l'inchiesta ha trovato l'Azienda;

Visti la legge 29 marzo 1923, n. 103, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

1° La Commissione amministratrice dell'Azienda municipale del gas di Palermo è sciolta.

2° Il sig. cav. Giuseppe Anzà è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda stessa, fino all'insediamento dell'Amministrazione ordinaria da nominarsi dal Podestà, nel termine che sarà indicato con successivo decreto.

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1926.

p. *Il Capo del Governo - Ministro per l'interno*:
SUARDO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 1° gennaio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria, e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1091 — Data della ricevuta: 21 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Prisco Alberto fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 23 — Ammontare della rendita 2315 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 907 — Data della ricevuta: 18 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Onesti Adalgisa fu Gennaro, per conto di Gennaro Battagliese — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita 175 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data della ricevuta: 14 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Mastrallet Ernesto di Adolfo per conto di Baglioni Rosa di Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: 100, prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 30 *bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute di certificati di deposito relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta del certificato di deposito: 284 — Data della ricevuta del certificato di deposito: 27 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta del certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione della ricevuta del certificato di deposito: Borda Teresa Carlotta fu Egidio Melchiorre — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ricevute di certificati di deposito: 1 — Consolidato 3.50 per cento 1902: Capitale 2000 con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta del certificato di deposito la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 gennaio 1927 - Anno V

Francia	90.75	New York	22.99
Svizzera	441.82	Dollaro Canadese	23.02
Londr	111.573	Oro	443.60
Olanda	9.24	Belgrado	40.50
Spagna	356.75	Budapest (pengo)	4.05
Belgio	3.182	Albania (Franco oro)	446 —
Berlino (Marco oro)	5.47	Norvegia	5.90
Vienna (Schillinge)	3.27	Polonia (Sloty)	—
Praga	68.50	Rendita 3,50 %	63.60
Romania	12.80	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	118.40	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	21.55	Consolidato 5 %	80.15
Peso argentino carta	9.48	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.80

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 28 dicembre 1926 in San Remo, Hôtel Royal, provincia di Imperia, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Abbruciamento di titoli al portatore ed estrazione di cartelle di credito comunale e provinciale.

Si notifica che in adempimento a quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° febbraio 1927, alle ore 9 si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito, n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152,582,000 concesso al comune di Roma col succitato decreto-legge:

1° abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 22ª estrazione (febbraio 1926) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1522 titoli corrispondenti a n. 3135 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 1,567,500 come da apposito piano di ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è di n. 1240 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale L. 620,000; di n. 259 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale L. 647,500; di n. 16 per la serie dei titoli ventupli, capitale nominale L. 160,000; di n. 7 per la serie dei titoli quarantupli, capitale nominale L. 140,000. Totale n. 1522 titoli per il complessivo capitale nominale di L. 1,567,500.

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2,428,273.98 pel semestre 1° aprile 1927 e L. 2,400,115.40 pel semestre al 1° ottobre 1927 e cioè in totale L. 4,828,389.38, la somma da pagarsi pel 1927 ammonta a L. 6,395,889.38.

Aggiungendo all'annualità del prestito in L. 6,395,754.84 l'avanzo di L. 387.24 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1926) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 14.52 si ha una somma disponibile di L. 6,396,156.60 e quindi un avanzo di L. 267.22 da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1928.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, 7 gennaio 1927 - Anno V

Il Direttore generale.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Estensione alle tenute, già assoggettate a bonificamento obbligatorio site in Comuni finitimi col comune di Roma, dei concorsi a premi banditi per l'incremento dell'orticoltura e della frutticoltura nell'Agro romano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visti i decreti Ministeriali 23 aprile 1926, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 e 21 maggio 1926, coi quali venivano banditi due concorsi a premi per l'incremento della orticoltura e della frutticoltura nelle tenute o fondi compresi nel territorio censuario e amministrativo del comune di Roma;

Considerata la opportunità di estendere detti concorsi alle tenute già assoggettate a bonificamento obbligatorio, appartenenti ai territori dei Comuni finitimi col comune di Roma, per le quali siano intervenute o intervengano legali notificazioni degli obblighi di bonifica a sensi del testo unico 10 novembre 1905, n. 647;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 23 aprile 1926, coi quali erano banditi due concorsi a premi per l'incremento dell'orticoltura e della frutticoltura nelle tenute o fondi compresi nel territorio censuario e amministrativo del comune di Roma, sono estese alle tenute già assoggettate a bonificamento obbligatorio, ap-

partenenti ai territori dei Comuni finitimi col comune di Roma, per le quali siano intervenute o intervengano legali notificazioni degli obblighi di bonifica, a sensi del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA MARINA

Sedi degli esami di licenza per i candidati esterni dei Regi istituti nautici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il regolamento 21 ottobre 1926, n. 1966, sugli alunni, gli esami e le tasse nei Regi istituti nautici;

Determina:

Nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1926-27 saranno sedi degli esami di licenza per i candidati esterni i Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Cagliari, Camogli, Catania, Elena, Fiume, Genova, Livorno, Lussinpiccolo, Messina, Napoli, Palermo, Piano di Sorrento, Savona, Trieste, Venezia.

Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di professore non stabile presso cattedre di Regie università e Istituti superiori del Regno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;

Decreta:

Presso le Università e gli Istituti superiori sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto romano nella Regia università di Perugia.
2. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nella Regia università di Sassari.
3. Economia politica nella Regia università di Sassari.

Nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1. Storia dell'arte medioevale e moderna, nella Regia università di Pisa.
2. Storia moderna nella Regia università di Bologna.

Nelle Scuole d'ingegneria:

1. Strade ordinarie, ferrovie e trazione elettrica, nella Regia scuola d'ingegneria di Padova.
2. Fisica tecnica nella Regia scuola d'ingegneria di Bologna.
3. Tecnologia meccanica e impianti industriali nella Regia scuola d'ingegneria di Pisa.

Nelle Scuole di farmacia:

1. Chimica farmaceutica nella Regia università di Perugia.
2. Farmacologia e tossicologia nella libera Università di Camerino.

Negli Istituti superiori di magistero:

1. Filosofia e storia della filosofia nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.
2. Storia nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 15 aprile 1927.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;
7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande, con gli annessi allegati (documenti e titoli), devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 30 dicembre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 8 posti gratuiti governativi presso il Regio istituto pei sordomuti di Sicilia, in Palermo.

A norma del vigente regolamento è aperto in questo Istituto un concorso a 8 posti gratuiti governativi, 4 per fanciulle e 4 per fanciulli sordomuti nati in Sicilia, che siano soggetti all'obbligo scolastico.

Per il conferimento di detti posti il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto prenderà in esame tutte le domande pervenute non oltre il mese di agosto prossimo venturo.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) fede di nascita;
b) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza redatto secondo il questionario proposto dal regolamento in vigore;
c) certificato rilasciato dal sindaco comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;
d) titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del fanciullo.

Le domande e i documenti, che debbono essere legalizzati, sono in carta libera.

L'Istituto, in seguito a richiesta degli interessati, fornisce gratuitamente il modulo stampato di cui alla lettera b).

Palermo, 15 luglio 1926.

Il direttore: PIERRI.

Il presidente: A. GIGLIO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.